

IN BREVE n. 29 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata ai Borghi d’Italia - Serie turistica: Pescocostanzo
 - Data di emissione: 5 luglio 2024

- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata ai Borghi d’Italia - Serie turistica: Codrongianos
 - Data di emissione: 5 luglio 2024



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata ai Borghi d’Italia - Serie turistica: Stilo
 - Data di emissione: 5 luglio 2024



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata ai Borghi d’Italia - Serie turistica: Scicli
 - Data di emissione: 5 luglio 2024

- Emissione di un francobollo celebrativo dedicato al viaggio - Il giro del mondo della Nave Amerigo Vespucci
 - Data di emissione: 7 luglio 2024



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN CRISI ... UN GRIDO DI DOLORE

da Azione Sanitaria a cura di Marco Perelli Ercolini

Corte dei Conti alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024:

“Non si può sottacere che la grave crisi di sostenibilità del sistema sanitario nazionale non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie, con intuibili conseguenze sulla salute delle persone e pesante aumento della spesa privata; la tendenza, ormai già da diversi anni, appare lenta ma costante: da un Servizio Sanitario Nazionale incentrato sulla tutela del diritto costituzionalmente garantito, a tanti diversi sistemi sanitari regionali, sempre più basati sulle regole del libero mercato”.

La nascita del Servizio Sanitario Nazionale è avvenuta il 24 dicembre 1978 colla legge 833 di riforma sanitaria: il modello mutualistico viene sostituito col modello universalistico della tutela della salute per tutti (ripeto per tutti) a prescindere dal censo e dalla provenienza geografica, con servizi erogati senza discriminazioni e garantiti in rapporto ai bisogni; la salute è un diritto di tutti, tutelato dalla Costituzione italiana, basato sull'universalità, sull'eguaglianza e sull'equità.

Stupendo e fiore all'occhiello invidiato da tutti.

Ma col tempo il gioiello ha iniziato a logorarsi anche in relazione all'evoluzione economico-sociale basata essenzialmente sul finanziario... e le strutture trasformate in aziende. Nel 1992 colla 502 si passa infatti alla aziendalizzazione con occhio al “mercato” e la responsabilizzazione alle Regioni e nel 1999 colla 229/1999 (riforma Bindi) si cerca di completare il processo di organizzazione e razionalizzazione per raggiungere un servizio sanitario nazionale efficiente ed efficace, ma nel contempo più economico, cioè un tiro sui finanziamenti.

Qualcosa è cambiato? Chiusi ospedali, si dice uno su dieci, cresce il privato e nonostante i progressi le unità di personale sono poche, ci sono tagli di letti (si dice rispetto al 2020 ben 30mila in meno). Il personale medico va in pensione, difficile il rimpiazzo, molti medici vanno all'estero...infermieri e personale di corsia reclutati dall'estero. La programmazione dell'accesso a medicina deficiente e pertanto mancano medici. Anche gli infermieri fuggono.



Tutto scricchiola, nell'attuale sistema si ha poi l'impressione che il paziente non sia più l'individuo da curare e possibilmente guarire, bensì il mezzo per fare incassi.

Una volta il Primario era il perno dell'organizzazione, oggi tutto viene eseguito in base ai numeri e il medico è l'esecutore che lotta per il bene del malato, un esecutore ingabbiato però dalla burocrazia e dai numeri degli amministrativi che vanno rispettati.

Attualmente si parla e riparla per ulteriori riforme per arginare una profonda crisi, crisi organizzativa e, soprattutto, di bilancio.



Ma quanto costa la vera parte di assistenza e cure, quanto la farmaceutica, quanto l'assetto degli uffici, quanto l'enorme burocrazia, quanto i vari settori che studiano gli assetti organizzativi, ecc. ecc. della piramide sanità? quanto è stato sborsato nei vari anni, quanto costano oggi? E' solo la parte assistenziale o anche tutto l'enorme corollario che sta nella voce sanità? quanto sono costati i vari cambiamenti di impostazioni organizzative suggeriti nei decenni scorsi?

Perché si deve andare nel privato per un servizio carente?

Riforme ??? ... speriamo che, come al solito, non sia pantalone a dover pagare lo scotto, cioè il cittadino che chiede di essere curato.

Speriamo che sia una riforma per migliorare l'attuale sistema assistenziale, fatta da competenti che abbiano veramente vissuto la Sanità ... e per non fare solo cassetta con tagli e balzelli e si affronti realmente il divario tra i bisogni e le risposte di salute.

Ricordiamo che la nostra Costituzione prevede il diritto alla tutela della salute e che il nostro SSN si basa sull'universalità, uguaglianza ed equità.

Il SSN deve dunque tutelare la salute e non deve essere una azienda per lucrare sulla salute e fare "cassetta" e si chiede di non essere abbandonati se c'è un bisogno di cure, anche se assicurazioni e privati premono ... puntini, puntini.

- **Italia seconda nella Ue per tassazione sulla casa: gettito superiore ai 26 miliardi nel 2022.**
Prima è la Francia con 58 miliardi, seguono la Germania con 15 e la Spagna con 14.

Però

- **Pressione sull'Italia della Commissione europea per uno spostamento di parte del carico fiscale dal reddito da lavoro e un maggior utilizzo delle imposte sui beni immobili.....che sono fonte di entrate stabili con distorsioni molto limitate poiché le proprietà non possono essere spostate.**

TRENT'ANNI DI AUTONOMIA DELLE CASSE da Il Giornale della Previdenza ENPAM - n. 25 del 4 luglio 2024 a cura di Alberto Oliveti

Quest'anno si festeggiano i 30 anni dalla privatizzazione dell'Enpam e delle altre Casse dei professionisti. Se fosse un film potrebbe intitolarsi "Prima esperienza di sussidiarietà orizzontale del sistema previdenziale pubblico italiano". Tre decenni fa si decise infatti di affidare ai professionisti intellettuali regolamentati da Ordini, il compito di gestirsi la previdenza obbligatoria in un quadro di riforma previdenziale generale.

A 30 anni di distanza possiamo tirare delle somme. Innanzitutto le Casse del lavoro autonomo hanno tutte rispettato gli impegni presi con i propri iscritti, pagando tutte le prestazioni pensionistiche e, in seguito, le prestazioni di welfare aggiuntivo che hanno promesso. In questo considerevole lasso di tempo nessuna cassa di lavoro autonomo è mai fallita: l'unica andata in crisi – è bene sottolinearlo – è stata la parte dell'Inpgi riferita al lavoro dipendente, gravata degli oneri sociali riferiti al lavoro subordinato. In terzo luogo, si è costruito un patrimonio notevole, che prima non c'era, e che ha funzionato da sostituto della fiscalità generale nel garantire le prestazioni. Infatti da quando hanno accettato la sfida della privatizzazione, è stato previsto che gli enti dei professionisti non potessero né direttamente né indirettamente ricorrere a risorse dell'erario. Quarto punto da tenere a mente: il patrimonio, costruito per sorreggere le prestazioni, è stato investito, e i rendimenti ogni anno hanno contribuito alla fiscalità generale.

Questo rapporto asimmetrico ha fatto sì, per esempio, che gli investimenti delle Casse abbiano sostenuto lo Stato portandogli 640 milioni di euro di imposte (nel solo anno 2022). In ultimo, gli enti giocano un ruolo di pilastro dell'economia nazionale. Nel suo ultimo rapporto, infatti, la Covip ha certificato che il patrimonio degli enti dei professionisti ha superato i 114 miliardi di euro, il 38,5 per cento dei quali (pari a 44 miliardi) è investito in Italia, con un aumento di quasi tre punti percentuali in un anno. Contando anche le risorse, oltre agli investimenti in senso stretto, in totale oltre la metà del patrimonio delle Casse è in Italia, e il 75 per cento è nello Spazio economico europeo, cioè nel mercato al quale l'Italia si rivolge.

Senza contare che l'aver devoluto alle Casse il compito costituzionale di gestire la previdenza delle loro categorie, ha sgravato lo Stato dall'onere di garantire loro la protezione sociale pubblica.

Questo è, quindi, il risultato di questa politica di sussidiarietà orizzontale affidata a corpi intermedi, quali gli enti dei professionisti.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo affermato il concetto che non ci può essere una buona previdenza se non c'è un buon lavoro sottostante. Dunque, oltre a tutelare il bisogno attraverso l'assistenza tradizionale, abbiamo cominciato a curare l'opportunità professionale. Questo perché la qualità e quantità del lavoro intellettuale si riflette sul flusso dei contributi. Sfogliando le pagine seguenti sono tanti gli esempi che salteranno agli occhi: i prestiti d'onore, i mutui accessibili, l'inclusione degli studenti, i riscatti flessibili, ecc. Interventi sulla fase iniziale del lavoro, così come sui periodi di interruzione, e tutele che vanno al professionista, alla sua famiglia, e a un welfare patrimonio di tutti.

BORSE DI STUDIO ENPAM

Figli di liberi professionisti

Se sei un libero professionista e hai figli che studiano all'università puoi chiedere una borsa di studio all'Enpam. Puoi fare domanda se: sei iscritto alla Quota B; hai un reddito familiare che non supera 6 volte il trattamento minimo Inps 2023....

Orfani, sussidi dalle elementari all'università

L'Enpam conferma il proprio sostegno agli studenti orfani di medici e odontoiatri, finanziando 335 le borse di studio per accompagnarli...

L'Enpam paga anche la retta Onaosi

Come ogni anno, l'Enpam stanziava anche 40 borse di studio per il pagamento delle rette Onaosi. I sussidi sono finalizzati...

In più ci sono le borse Enpam-Bankitalia

Le borse di studio erogate dall'Enpam sono cumulabili con quelle che Banca d'Italia ha attivato attraverso un fondo gestito con...

SE L'ALIQUOTA RIDOTTA SPETTA SOLO PER UNA PARTE

DELL'ANNO da Il Giornale della Previdenza ENPAM, n. 25 del 4 luglio 2024 – Lettere al Giornale

Avendo concluso il corso Mmg a settembre 2023, posso comunque usufruire dell'aliquota ridotta del 2% per la Quota B 2023?



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottoressa,

può chiedere di versare i contributi di Quota B con l'aliquota ridotta (2 per cento) per il periodo in cui ha frequentato il corso di formazione in medicina generale.

Prima di compilare il modello D 2024, nella sua area riservata dovrà compilare il modulo Contribuzione ridotta per scegliere l'aliquota, indicando la data in cui ha terminato il corso. Il sistema poi le chiederà di indicare l'attività che ha svolto da quella data fino al 31 dicembre 2023. Se ha svolto solo la libera professione, per quel periodo dovrà versare i contributi con l'aliquota intera (19,75 per cento), se invece ha lavorato in convenzione con il Servizio sanitario nazionale potrà scegliere anche l'aliquota dimezzata (9,75 per cento).

Nel suo caso quindi, sul reddito 2023, da gennaio alla data in cui ha terminato il corso pagherà con l'aliquota ridotta, poi fino a dicembre con quella intera oppure con quella dimezzata.

ONAOSI

SCUOLA ESTIVA IUAV LabSCo – Fondazione ONAOSI

Scadenza: 29 luglio 2024 13:00

MONITORAGGIO DI STRUTTURE STORICHE

Teorie e tecniche non distruttive per analizzare, interpretare e verificare la vulnerabilità dei monumenti e delle strutture storiche.

La Fondazione ONAOSI e l'Università Iuav di Venezia hanno stipulato un accordo per l'attività di ricerca relativa alla "**Conoscenza del comportamento strutturale del Collegio della Sapienza di Perugia**".

L'Università di Venezia IUAV attiverà quindi una scuola estiva con lo scopo di approfondire le più recenti tecniche non distruttive per la conoscenza dei monumenti e delle strutture storiche, riservata agli studenti di architettura e/o ingegneria edile, edile-architettura e civile che si terrà con le seguenti modalità:

- 19-20 settembre (Venezia) LabSCo – Laboratorio di Scienza delle Costruzioni (possibilità di collegamento da remoto)
- 23-27 settembre Perugia, Collegio della Sapienza – Fondazione ONAOSI.

Il corso dura 7 giorni (2 in LabSCo e 5 presso il Collegio della sapienza a Perugia) e prevede lezioni di tipo teorico e pratico

Il totale dei posti disponibili è 20 dei quali 5 posti riservati agli studenti ONAOSI interessati.

Possono presentare domanda gli **assistiti ONAOSI** che siano iscritti ai corsi di laurea su indicati che abbiano un'età inferiore ad anni 30, regolarmente iscritti per l'anno accademico 2023/2024.

Per gli assistiti oltre alla partecipazione gratuita è previsto vitto ed alloggio presso il Collegio della Sapienza.

I cinque posti disponibili saranno assegnati, ai candidati che ne facciano domanda, secondo una graduatoria di merito.

La **candidatura** dovrà essere trasmessa via email a collegiodimerito@onaosi.it e dovrà pervenire **entro le ore 13 del 29 luglio 2024**, corredata di breve curriculum vitae, numero di CFU posseduti e media voti.

Gli esiti della selezione saranno comunicati via mail entro l'**1 agosto 2024**.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Collegio della Sapienza **075/5869400**

DATA PUBBLICAZIONE: 04 LUGLIO 2024

Bando per l'ammissione degli assistiti A.A. 2024-2025

Scadenza: 31 luglio 2024 13:00

Al Collegio Unico-sede di Montebello di Perugia ed ai Centri Formativi ONAOSI di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino.

La domanda di ammissione dovrà pervenire **esclusivamente** mediante e-mail all'indirizzo centri.formativi@onaosi.it in formato pdf (unico formato accettato), **entro e non oltre le ore 13.00 del 31 Luglio 2024** e redatta sulla base dell'allegato **Modello di domanda**, nonché contenere tutti gli elementi ivi richiesti. La domanda incompleta dovrà essere perfezionata con l'invio della documentazione mancante entro 5 giorni dalla comunicazione in tal senso (anche telefonica), a pena di esclusione.

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicata la struttura scelta; per il Centro Formativo di Torino, occorre specificare la sede della struttura (sede centrale o sede distaccata). Non è possibile presentare più istanze per diverse strutture di cui al presente Bando.

Qualora lo studente assistito presenti più di una istanza, sarà considerata valida soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo e pervenuta entro i termini. Inoltre non è possibile partecipare contemporaneamente al presente Bando e al Bando di ammissione al Collegio di Merito della Sapienza di Perugia.

Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese anche in considerazione, secondo l'ordine di arrivo, le domande ricevute oltre il termine sopraindicato delle ore 13 del 31 Luglio 2024. Per gli studenti già iscritti all'Università, i requisiti di merito richiesti per l'ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il **31 Luglio 2024**.

Qualora le domande pervenute nei termini siano inferiori ai posti disponibili, i posti saranno assegnati senza procedere ad alcuna graduatoria. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero **075-5869529**.

[Vai al Bando e alla modulistica](#)

DATA PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2024

Bando per l'ammissione a pagamento dei figli di contribuenti 2024-2025

Scadenza: 31 luglio 2024 13:00

Al Collegio Unico sede di Montebello di Perugia ed ai Centri Formativi ONAOSI di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino.

La domanda di ammissione dovrà pervenire **esclusivamente** mediante e-mail all'indirizzo centri.formativi@onaosi.it in formato pdf (unico formato accettato), **entro e non oltre le ore 13.00 del 31 Luglio 2024** e redatta sulla base dell'allegato **Modello di domanda**, nonché contenere tutti gli elementi ivi richiesti.

La domanda incompleta dovrà essere perfezionata con l'invio della documentazione mancante entro 5 giorni dalla comunicazione in tal senso (anche telefonica), a pena di esclusione.

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicata la struttura scelta; per il Centro Formativo di Torino, occorre specificare la sede della struttura (sede centrale o sede distaccata). Non è possibile presentare più istanze per diverse strutture di cui al presente Bando.

Qualora lo studente pagante presenti più di una istanza, sarà considerata valida soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo e pervenuta entro i termini. Inoltre non è possibile partecipare contemporaneamente al presente Bando e al Bando di ammissione al Collegio di Merito della Sapienza di Perugia.

Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese anche in considerazione, secondo l'ordine di arrivo, le domande ricevute oltre il termine sopraindicato delle ore 13 del 31 Luglio 2024. Per gli studenti già iscritti all'Università, i requisiti di merito richiesti per l'ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il **31 Luglio 2024**.

Qualora le domande pervenute nei termini siano inferiori ai posti disponibili, i posti saranno assegnati senza procedere ad alcuna graduatoria. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero **075-5869529**.

[Vai al Bando e alla modulistica](#)

DATA PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2024

Bando di ammissione al Collegio di Merito della Sapienza di Perugia

Scadenza: 31 luglio 2024 13:00

Per gli studenti assistiti e i figli di sanitari contribuenti A.A. 2024-2025.

Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, potranno accedere, in forma gratuita, per l'**Anno Accademico 2024/2025** al Collegio di merito della Sapienza.

I posti residuali, non occupati dagli aventi diritto di cui all'articolo citato, saranno assegnati ai figli di sanitari contribuenti viventi, dietro pagamento di una retta annua forfettaria, diminuita del 20% a partire dal secondo figlio ospite delle strutture universitarie della Fondazione.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, a mezzo mail (collegiodimerito@onaosi.it), **entro le ore 13.00 del 31 Luglio 2024** ed essere redatta sulla base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti.

Le domande incomplete dovranno essere perfezionate con l'invio della documentazione mancante entro 5 giorni dalla comunicazione in tal senso, a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando).

Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di arrivo, le domande ricevute oltre il termine sopraindicato **delle ore 13.00 del 31 Luglio 2024**. Per gli studenti già iscritti all'Università, i requisiti di merito richiesti per l'ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il **31 Luglio 2024**.

Per informazioni è possibile chiamare il numero **0755869400** oppure inviare una richiesta all'email collegiodimerito@onaosi.it

- [Scarica il bando e gli allegati alla sezione Bandi e Modulistica Assistiti](#)
- [Scarica il bando e gli allegati alla sezione Bandi e Modulistica Non Assistiti](#)

DATA PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2024

Convitto Onaosi di Perugia - anno scolastico 2024/2025

Scadenza: 31 luglio 2024 12:00

Modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno scolastico 2024/2025.

E' disponibile la documentazione per l'ammissione nel **Convitto ONAOSI di Perugia** per l'anno scolastico 2024/2025

- [Scarica la modulistica 2024/2025 \(Avviso + modello di domanda\) per l'ammissione gratuita nel Convitto ONAOSI di Perugia \(assistiti della scuola primaria e secondaria\)](#)
- [Scarica la modulistica 2024/2025 \(Avviso + modello di domanda\) per l'ammissione a pagamento di figli di Sanitari contribuenti nel Convitto ONAOSI di Perugia \(studenti della scuola secondaria\)](#)

Le domande devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica

assistenza@onaosi.it entro il termine del **31 luglio 2024** (ore 12.00).

In caso di disponibilità residua dei posti, saranno prese in considerazione anche le domande pervenute oltre il termine del 31 luglio 2024 (ore 12.00), in base all'ordine di arrivo.

Per informazioni si prega contattare l'Ufficio Assistenza (tel. n. **075/5869511** oppure n. **075/5869230**, email assistenza@onaosi.it).

DATA PUBBLICAZIONE: 13 GIUGNO 2024

Bandi 2024 interventi economici a favore dei contribuenti e loro figli

Scadenza: 16 settembre 2024

La Fondazione ONAOSI promuove anche per il 2024 interventi economici a favore dei contribuenti e loro figli.

La fondazione ONAOSI pubblica nel 2024 i **seguenti bandi**:

- [contributo economico a favore dei figli dei contribuenti onaosi con diagnosi certificata di dsa e/o adhd](#)
- [contributo economico a favore dei figli di contribuenti onaosi in caso di decesso del genitore non contribuente](#)
- [intervento economico a favore dei contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74%](#)
- [intervento economico a favore dei contribuenti con figli disabili nel nucleo familiare](#)
- [intervento economico a sostegno della disabilità](#)
- [intervento economico a favore di contribuenti in presenza di condizioni di vulnerabilità](#)

Attenzione: * AGGIORNAMENTO *****

Nella seduta del 14/6/2024 il **Consiglio di Amministrazione** ha deliberato di **prorogare il termine di scadenza** della presentazione delle domande al **16/9/2024** per i seguenti bandi:

- [contributo economico a favore dei figli dei contribuenti onaosi con diagnosi certificata di dsa e/o adhd](#)

- [contributo economico a favore dei figli di contribuenti onaoasi in caso di decesso del genitore non contribuente](#)

DATA PUBBLICAZIONE: 03 APRILE 2024

ENTI LOCALI - INCARICHI A CONTRATTO: NO GIUDICE CIVILE, SI' TAR

Appartiene al giudice amministrativo la decisione di attivare incarichi a contratto dirigenziale, negando la giurisdizione del giudice civile.

Consiglio di Stato sezione V - sentenza n. 5356 del 14 giugno 2024.

**ALLEGATI A PARTE - CONS.STATO Sentenza n. 5365 del 14.06.2024
(documento 142)**

TEST DI INGRESSO A MEDICINA E VETERINARIA, SUL SITO DEL MUR IL DATABASE CON I 3.500 POSSIBILI QUESITI da Quotidiano Sanità

[Test di ingresso a Medicina e Veterinaria, sul sito del Mur il database con i 3.500 possibili quesiti - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Uno strumento pensato per aiutare gli studenti a valutare il proprio livello generale di conoscenza sulle materie oggetto dei test e a prepararsi per le prove ufficiali che si terranno il 30 luglio (Medicina) e il 31 (Veterinaria). E' possibile eseguire simulazioni dei test in forma anonima, il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. I test sono disponibili su:

<https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e <https://domande-ap.mur.gov.it/>

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER FAMILIARI A CARICO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Da quest'anno i nostri figli li inseriremo al 50% a carico tra me e mio marito ma alcune spese sono sostenute al 100% da uno di noi due. Per queste spese, chi le ha sostenute può detrarre al 100% (es. spese sportive) o si deve seguire la regola del 50% come per le altre (es. spese mediche)?

Risponde Paolo Calderone

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, cioè quelli indicati nel quadro "Familiari a carico" della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, come esposto nel quesito, la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l'ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di quest'ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Essi possono ripartirle in misura diversa dal

50%, annotando sullo stesso documento la percentuale di ripartizione. Per esempio, se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa sostenuta nell'interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all'altro genitore.

INAIL - ASSICURAZIONE GIORNALISTI DIPENDENTI, EVENTI

VERIFICATISI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022 da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 19 del 5 luglio 2024, con la quale informa che è stata sottoscritta la convenzione Inps/Inail per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022.

Dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi per i giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è stata trasferita all'Inps con il subentro, dalla suddetta data, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al Fondo assicurazione infortuni, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022.

L'Inps e l'Inail hanno sottoscritto un accordo per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall'Inpgi alla data del subentro dell'Inps nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.

Per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, invece, la gestione dell'assicurazione rimane attribuita all'Inail, come da istruzioni impartite con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.19 del 5.07.20244 (documento 143)

PER ALLEGATI VEDI IN [Circolare Inail n. 19 del 5 luglio 2024](#)

ARAN SEGNALAZIONI n.14/2024

SEZIONE GIURIDICA

Corte Costituzionale

Sentenza 112/2024

Giudizio di legittimità costituzionale incidentale art. 1 comma 13°, della Legge 8/8/1995, n. 355, in combinato disposto con art. 1, comma 707°, della Legge 23/12/2014, n. 190 – Il riscatto degli anni di laurea non può essere “neutralizzato” per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini del sistema pensionistico) e dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Il tribunale rimettente riteneva tali disposizioni contrastanti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione,

applicabile all'interessato proprio in virtù del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento. Secondo la Corte, per attivare il principio di neutralizzazione non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell'attività lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione. Tale principio può operare, infatti, soltanto all'interno del sistema retributivo al fine di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano non solo aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo, ma anche correlati all'ultimo scorcio della vita lavorativa e corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente già acquisita. Nel caso in esame, invece, la neutralizzazione non è stata invocata per «elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell'ambito del sistema retributivo», bensì per «“fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente» e al quale l'interessato aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria. Per la Corte, in sostanza, non è possibile “scegliere” il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale. Tanto più, precisa ancora la Corte, che la funzione del riscatto degli anni di laurea si esaurisce nell'incremento dell'anzianità contributiva.



[Corte Costituzionale pronuncia 112 2024 sistema pensionistico.pdf](#)

MIN.LAVORO - ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il Decreto 21 maggio 2024, con l'adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 maggio 2024

Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (24A03483)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi

191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi, gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021, si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148;

Visto l'accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022 tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs, quindi nei termini previsti dalla legge, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi la platea dei destinatari del Fondo e l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021;

Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo e i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 alla luce dell'accordo del 27 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1 Istituzione del Fondo

1. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.104125 del 27 dicembre 2019, e' stato istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.

4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Art. 2 Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attivita' professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Art. 3 Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore.

2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle Parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive.

6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il periodo di carica

svolto in sostituzione dal nuovo componente così designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sarà considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutività della nomina di cui al comma 5.

7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

8. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.

9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;

c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;

d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 5

Prestazione

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2, con esclusione dei dirigenti, all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6

Finanziamento

1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;

c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.

Art. 7

Prestazione: criteri e misure

1. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, di cui all'art. 5, comma 1, è pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con il relativo massimale.

2. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a quindici dipendenti possono avere una durata massima di ventisei settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e per le casuali straordinarie di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

4. La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Art. 8 Procedura di accesso

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle Parti firmatarie dell'accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell'erogazione.

2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Art. 10 Politiche attive

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le Parti contattano attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2024

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1770

INPS - BONUS PSICOLOGO 2022: RIAPERTURA DEI TERMINI DI FATTURAZIONE PER PSICOTERAPEUTI da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2568 del 9 luglio 2024, comunica che, su indicazione del Ministero della Salute, **viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024**, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il predetto termine del **21 maggio 2024**.

A tale fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l'inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti **dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024**.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel *tutorial* per i professionisti pubblicato sul portale INPS, www.inps.it, al quale si accede tramite la *home page* digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Si rinvia, nello specifico, alle indicazioni contenute nella sezione del *tutorial* “Registrazione e rimborso fattura” (pagina 30 e seguenti).

Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d'ufficio.

Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all'albo.

Per approfondire

- [messaggio n. 1153 del 18 marzo 2024](#)
- [messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023](#)
- [messaggio n. 2127 dell'8 giugno 2023](#)
- [circolare n. 83 del 19 luglio 2022](#)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2568 del 9.07.2024 (documento 144)

VEDI ANCHE: <https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/bonus-psicologo-2022-dati-di-fatturazione-entro-il-31-luglio>

INAIL - AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE E INFORMAZIONE 2024

L'Inail mette a disposizione 14 milioni di euro per il finanziamento di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le risorse sono suddivise per quattro ambiti tematici:

- prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione
- ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (PCTO)
- cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale
- personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica).

[consulta la sezione dedicata](#)

FRASTUONO A NOTTE FONDA PER SPETTACOLI DEL COMUNE

Villeggianti frastuonati sino a notte fonda per spettacoli del Comune. Spetta il risarcimento da vacanza rovinata.

Corte di Cassazione Sezione terza Civile - Ordinanza n.18676 del 9.07.2024

**ALLEGATI A PARTE - CASS. CIV. SEZ.III Ordinanza n 18676 del 9.07.2024
(documento 145)**

LISTE D'ATTESA: SEMPRE PIU' LUNGHE E SEMPRE PIU' LUNGHI SONO I TEMPI D'ATTESA, SEPPUR RIESCI PER LA SCUSA DI UNA MANCANZA O SUPPOSTA MANCANZA DI POSTI. TUTTI GRIDANO, MA NESSUNO FA UN BEL NIENTE.

SANITA' ITALIANA IN CRISI

Cresciuti i precari in Sanità. In 10 anni +66% di spesa per il personale non permanente. Non attraenti le condizioni di lavoro e le retribuzioni contrattuali che nel periodo 2015-2022 sono diminuite in termini reali del 6,15%.

Medici in fuga dal Servizio Sanitario: le ragioni nel secondo rapporto FNOMCeO-Censis

LEGGI SUL SITO DELLA FNOMCeO

<https://portale.fnomceo.it/medici-in-fuga-dal-servizio-sanitario-le-ragioni-nel-secondo-rapporto-fnomceo-censis/>

Scarica il rapporto **FNOMCeO-Censis** in versione [integrale](#) e [sintetica](#): [Rapporto Fnomceo Censis](#)